



IL SINDACO

Visti:

- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- il d.P.R. 285 del 1990;
- il Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 130;
- il d.P.R. 254 del 2003;
- l'articolo 50 del T.U. 267 del 2000;
- le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 1993 e n. 10 del 1998;
- le leggi e i Regolamenti in materia di Polizia Mortuaria;

Dato atto che necessita procedere presso il cimitero cittadino a esumazioni ordinarie da campo comune ed esumazioni straordinarie da giardinetti XX e campo degli indecomposti a fronte delle richieste pervenute;

Tenuto conto che l'Ufficio Servizi Cimiteriali ha messo in atto - ove possibile - gli strumenti di ricerca e di informazione utili ad avvisare i parenti dei defunti interessati;

Dato atto che il servizio de quo risulta affidato alla Ditta Guasconi Arte Funeraria e Servizi con sede in Casalpusterlengo - Via Marsala 22;

Considerato che sul presente atto è stato effettuato in via preventiva il controllo di regolarità tecnica e contabile come previsto dall'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. **la chiusura al pubblico del Cimitero Cittadino nelle giornate di lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 marzo**, dalle ore 8:00 fino al termine delle operazioni di esumazione delle salme ivi sepolte, i cui nominativi sono riportati nell'elenco depositato agli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali;
2. che nelle suddette operazioni venga adottata ogni cautela necessaria a evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti, nel rispetto delle salme esumate;
3. che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano opportunamente delimitati e protetti, dall'inizio e fino all'ultimazione dei lavori, per impedire l'accesso agli estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni;
4. che le operazioni di esumazione siano effettuate a cura dell'impresa assegnataria del servizio che redigerà quotidianamente apposito verbale indicando i nominativi delle salme esumate e le condizioni di ritrovamento (mineralizzazione completa o incompleta);
5. che i resti mortali mineralizzati che verranno rinvenuti siano raccolti e depositati nell'ossario comune a meno che i familiari aventi diritto abbiano presentato domanda di raccogliarli per depositarli in ossari, loculi o tombe già in concessione o da concedere;
6. che, in caso di disinteresse, irreperibilità dei parenti o in mancanza di espressa volontà da parte dei familiari aventi diritto, i resti mortali in stato di completa mineralizzazione siano raccolti in apposita cassetta zincata riportante i dati anagrafici e depositate nell'ossario comune, fermo restando il recupero dei relativi costi a carico degli eredi legittimi, ove reperibili;
7. che, in assenza di ulteriori salme, il monumento posto sulla sepoltura, salvo diversa istanza di recupero a cura dei familiari o congiunti aventi titolo, da presentarsi entro, e non oltre, la data comunicata dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, venga rimosso e smaltito e che le piante, le foto, gli oggetti o i segni funebri posti sulle sepolture possano essere ritirati dai familiari previa autorizzazione del Servizio Manutenzioni;

INFORMA

1. che le operazioni di esumazione saranno soggette al regime tariffario in vigore all'atto dell'operazione;
2. che, nel caso di completa mineralizzazione le ossa rinvenute saranno raccolte previa riduzione dei resti, in cassettoni di zinco con indicazione dei dati identificativi del defunto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del d.P.R. 285 del 1990 e potranno essere avviate alla cremazione, previo assenso espresso degli aventi diritto come individuati ai sensi della Legge 130 del 2001, con oneri a carico dei richiedenti;
3. che nel caso di incompleta mineralizzazione gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi trasformativi potranno, a scelta dei congiunti:
 - essere inumati nuovamente con cassa in materiale biodegradabile in apposito campo di mineralizzazione nel cimitero per ulteriori 2 anni, con impiego di sostanze biodegradanti come previsto dalla circolare ministeriale n. 10 del 1998, con oneri a carico dei parenti (operazioni soggette al tariffario in vigore all'atto dell'operazione) e che questa procedura sarà in ogni caso effettuata nel caso in cui nessun familiare abbia mostrato interesse;
 - essere avviate alla cremazione - a proprie spese - previo assenso espresso dagli aventi diritto come individuati ai sensi della Legge 130 del 2001. In tal caso sarà necessario recarsi presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune per richiedere l'autorizzazione alla cremazione e il feretro da avviare alla cremazione dovrà essere necessariamente prelevato dal deposito mortuario dall'impresa di pompe funebri incaricata dai parenti entro 48 ore dall'avvenuta esumazione salvo diversi accordi;
4. che i resti ossei o le ceneri provenienti dalla cremazione potranno essere tumulate in nicchie ossari, loculi, tombe, cappelle di famiglia, nei limiti dello spazio disponibile, già in concessione o da acquisire;
5. che la concessione di manufatti, loculi, ossari, ecc. e la tumulazione dei resti/ceneri saranno a totale carico dei richiedenti;

6. che il calendario aggiornato, contenente le date delle diverse esumazioni, è stato comunicato ai parenti rintracciati che ne abbiano manifestato interesse a cura dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, affinché, se lo desiderano, possano presenziare nel giorno e nell'ora in cui è stata stabilita l'esumazione del defunto. Le operazioni avverranno secondo il calendario stabilito anche in assenza dei familiari interessati;
7. che la presenza, non obbligatoria, secondo il giorno e l'ora comunicate, resta subordinata a quanto strettamente necessario, in conformità alle vigenti norme riguardo la sicurezza dei cantieri (d.lgs. 81 del 2008);
8. che l'affissione della presente ordinanza al Cimitero e la pubblicazione sul sito web e all'albo pretorio del Comune ha valore, a tutti gli effetti, di notifica agli interessati e che non verranno inviate ulteriori comunicazioni ai parenti dei defunti che non avranno preso preventivi contatti con l'Ufficio dei Servizi Cimiteriali;

AVVERTE

che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini previsti dalla vigente normativa.

DISPONE

1. che la presente ordinanza sia pubblicata per 15 giorni:
 - all'Albo Pretorio on line del Comune di Codogno;
 - alla porta d'ingresso del Cimitero;
 - sul sito web istituzionale del Comune.
2. che la presente sia trasmessa all'Impresa aggiudicataria del servizio per opportuna informazione.

Codogno, 17 marzo 2026

Il Sindaco

Francesco Passerini

f.to mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 17/03/2026 al 01/04/2026

Firmata digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005 dalle seguenti persone:

PASSERINI FRANCESCO in data 17/03/2026